

TAVOLO TEMATICO

*SICUREZZA NELLA
PREPARAZIONE DEI
FARMACI ANTIBLASTICI,
CHEMIOTERAPICI ED
ALTRI FARMACI
PERICOLOSI*



PANELISTS AND DISCUSSANTS

Coordina

Francesco Venneri

Centro Rischio Clinico Regione Toscana

Partecipano

Joseph Polimeni
Alberto Firenze
Roberto Lombardi

Direttore Generale ARCS Regione Friuli-Venezia Giulia
Presidente HCRM Risk Management, Commissario Straordinario AO Papardo Messina
già INAIL Dip.to Innovazioni Tecnologiche, Scuola di Medicina e Chirurgia Università
Federico II Napoli

Paola Castellano

Primo Ricercatore INAIL Dipartimento Medicina, Epidemiologia e Igiene del Lavoro e
Ambientale (DiMEILA) Laboratorio Rischio Agenti Chimici Monte Porzio Catone, Roma
Preside Facoltà di Medicina Legale Università degli Studi di Bari


Alessandro Dell'Erba
Francesca De Plato

Referente Servizio Farmaceutico Ospedale Giulianova, Referente Nazionale area
scientifica rischio chimico Biologico SIFO

Rosario Cunsolo
Antonio Galasso
Silvia Simonini

Direttore Sanitario AO Acireale, Direttivo Nazionale ANMDO
Coordinatore tecnico IRCCS Humanitas Research Hospital
Medico del Lavoro, ASL 5 Spezzino, Direttivo Nazionale SIML

Evidenze Scientifiche e di Prevenzione del Rischio



INCIL

MISURE DI SICUREZZA, RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER MANIPOLARE FARMACI PERICOLOSI: GARANZIA DI TUTELA CON LA NORMA IN EVOLUZIONE

2023

PREMESSA - Il 9 marzo 2022 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato la direttiva 2022/431/UE, che modifica la direttiva 2004/37/EC (CMD) sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione professionale ad agenti cancerogeni o mutageni. La direttiva n. 431 sottolinea anche l'obbligo di attuare la tutela nei confronti di sostanze tossiche per la riproduzione (c.d. reprotossiche) sul posto di lavoro e pone in evidenza, per la prima volta, i farmaci pericolosi, mettendo in risalto la necessità di ottimizzare la tutela della salute degli operatori negli ambienti lavorativi. È necessario, quindi, procedere alla valutazione di tale rischio specifico, individuando ed attuando, conseguentemente, tutte le misure di prevenzione e protezione al fine di evitare la potenziale esposizione a tali farmaci pericolosi nelle strutture sanitarie od in qualsiasi altro ambiente nel quale si manipolino o si producano gli stessi. Al riguardo, si consideri quanto indicato, prima dell'art. 1, al punto 9 della suddetta direttiva per le misure di sicurezza "Tali misure dovrebbero includere, per quanto tecnicamente

to: Niosh list of hazardous drugs in healthcare settings 2020) ed anche nella UE si dovrà stilare una lista simile, adattata alle realtà degli Stati Membri. Tale esigenza è messa in risalto nella citata direttiva 431 al quarto capoverso dell'art. 18 bis "entro il 5 aprile 2025, la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione delle parti interessate, elabora una definizione e stila un elenco indicativo dei farmaci pericolosi o delle sostanze che li contengono conformemente ai criteri per la classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 o come agente mutageno o sostanza tossica per la riproduzione".

ATTUALE LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO IN ITALIA

L'attuale legislazione nazionale di riferimento, per attuare la strategia di prevenzione nella manipolazione dei farmaci pericolosi, quale garante di un'adeguata tutela della salute, è il d.lgs. 81/2008 e s.m.i., recepimento delle Direttive dell'Unione Europea in materia di igiene e sicurezza in ambiente di lavoro. Tale importante atto normativo indica come le attività di preparazione e somministrazione dei farmaci pericolosi oncologici e

Le Pubblicazioni in Sanità



EDITORIALE

IL PERICOLO IGNORATO DELL'ALLESTIMENTO DEI FARMACI

Stefano Di Marzio
 Direttore
 AboutPharma

INDICE **N. 210**
 luglio|agosto 2023

EDITORIALE
01 Il pericolo ignorato dell'allestimento dei farmaci

ABOUTING
05 Frasi del mese

COVER
06 Dati scarsi sul rischio occupazionale per chi allestisce i farmaci "pericolosi"

16 Tumori, infertilità, teratogenicità: I danni da esposizione insicura

20 "Quesi dati sono scomodi: senza un obbligo di legge nessuno li comunica"

FINAL GOALS & TAKE HOME MESSAGES

- Implementare la conoscenza della tematica
- Sensibilizzazione sul rischio
- Implementare il livello di consapevolezza nel management sanitario
- Attuare misure proattive e preventive con il supporto della tecnologia
- Integrazione con l'industria biomedica
- Implementare la Raccomandazione Ministeriale
- Consensus paper

E ORA INIZIAMO LA DISCUSSIONE E CONFRONTO.....



Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

[Torna all'inizio](#)